



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'8 GENNAIO 2024

Oggi lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 19:00 si è riunita in prima convocazione in videoconferenza come previsto dallo Statuto l'assemblea dei soci dell'associazione "Animal Law Italia ETS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto associativo.

Sono collegati e quindi considerati presenti gli amministratori Alessandro Ricciuti (presidente), Monica Gazzola, Maria Cristina Giussani e Annalisa Di Mauro, oltre alle socie Daria Vitale, Paola Sobbrío e Antonia Annamaria Paparella.

Viene chiamata a fungere da segretaria Antonella Paparella. Il presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata tramite avviso inviato in data 27/12/2023 con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 7 soci sul totale di n° 8 soci iscritti nel libro degli associati, dichiara che essa è regolarmente costituita e valida per discutere e deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente informa brevemente i soci che si rende necessario modificare lo Statuto al fine di riflettere i cambiamenti nella missione dell'Associazione che sono stati sviluppati nel corso degli ultimi due anni. A questo punto, il presidente chiede se i soci abbiano letto lo Statuto inviato in allegato all'avviso di convocazione e se vi siano osservazioni in merito, precisando che lo stesso è stato già approvato dal Consiglio direttivo. Segue un breve dibattito al termine del quale l'assemblea, all'unanimità

delibera

Di approvare lo Statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale, formandone parte integrante. Il presidente viene incaricato di compiere la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e l'invio all'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 19:35.

Antonia Annamaria Paparella
La Segretaria
Paparella
Antonia Annamaria Paparella

Alessandro Ricciuti
Il Presidente
Alessandro Ricciuti

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"ANIMAL LAW ITALIA ETS"

PARTE I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Associazione denominata "Animal Law Italia ETS", in forma abbreviata "ALI". Di tale denominazione, comprensiva dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 L'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'Associazione ha sede legale in Bari. L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

1.3 L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi operative o secondarie, sezioni o altre unità locali comunque denominate nell'interno territorio nazionale con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune e l'apertura di sedi o rappresentanze all'estero dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea, attraverso il procedimento previsto per la modifica dello Statuto.

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Valori fondativi

2.1 L'Associazione è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, animata da principi solidaristici, di democraticità e gratuità ed è diretta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ispirandosi ai valori dell'animalismo e dell'antispecismo, ALI si prefigge di raggiungere lo scopo e le finalità indicate nell'articolo successivo.

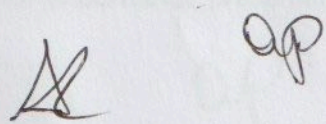
2.2 Applicando al massimo grado i principi della partecipazione pluralistica e della apertura e circolazione del sapere, l'Associazione si adopera per il tramite dei propri organi e membri, per ottenere la più ampia diffusione possibile delle proprie idee.

2.3 ALI potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi e sede legale nel territorio dell'Unione Europea. Nella propria delibera il Consiglio Direttivo designa i rappresentanti dell'Associazione scegliendo tra tutti i soci.

Articolo 3 – Scopi associativi e attività tipiche

3.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nell'ambito della tutela degli animali e dell'ambiente.

3.2 Lo scopo ultimo di Animal Law Italia è costruire una società in cui le esigenze, gli interessi e la dignità degli animali non umani siano presi in considerazione e adeguatamente tutelati dalla legge, nell'ottica del raggiungimento di un equilibrio tra la dimensione umana e il necessario rispetto del diritto all'esistenza delle altre forme di vita presenti sul pianeta. A tal fine, l'Associazione si adopera per:



- a) favorire l'inclusione all'interno dell'agenda politica dei temi attinenti la tutela degli animali, dell'ambiente e dell'ecosistema, ivi compresa la transizione verso un sistema alimentare a base vegetale e la promozione di alternative etiche allo sfruttamento degli animali per fini alimentari;
- b) promuovere azioni legali e altre iniziative per stimolare la corretta e completa applicazione delle leggi vigenti in materia di protezione degli animali, rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della salute umana e animale, nonché promuovere il progresso del diritto animale e ambientale, attraverso gli strumenti della democrazia diretta e partecipativa;
- c) contribuire al dibattito pubblico sull'avanzamento dei diritti degli animali e sul rispetto dell'ambiente in senso lato, attraverso attività di studio e ricerca in chiave interdisciplinare, con particolare attenzione all'ambito giuridico e bioetico.
- d) svolgere attività divulgativa sia online sia attraverso eventi in presenza.

3.3 L'Associazione realizza i propri scopi tramite lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e) ed i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1. interventi educativi e culturali diretti allo sviluppo di una coscienza collettiva favorevole al rispetto di tutti gli animali e di un dibattito pubblico volto all'ampliamento dei diritti degli animali;
- 2. la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione e diverse attività di advocacy, tutte finalizzate alla tutela degli animali e dell'ambiente in senso lato;
- 3. l'organizzazione e gestione di attività editoriali e culturali di interesse sociale;
- 4. lo svolgimento di attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e presso ogni altra istituzione culturale pubblica o privata, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati aventi finalità formative o culturali;
- 5. il contributo positivo al dibattito pubblico e scientifico, organizzando seminari, convegni, incontri, conferenze, dibattiti e altre iniziative di approfondimento utili alla diffusione delle proprie idee;
- 6. l'intervento contro qualsiasi forma di maltrattamento animale e danno ambientale, sia direttamente sia tramite le istituzioni e altre associazioni, ovvero tramite denunce e segnalazioni, oltre che costituendosi parte civile in eventuali giudizi penali a carico di soggetti responsabili di reati contro gli animali e l'ambiente nonché dei reati ad essi correlati o connessi;
- 7. l'avvio di iniziative legali, giudiziali e stragiudiziali, quali diffide, esposti e querele, nonché ricorsi avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente;
- 8. la creazione di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, italiane o straniere, aventi finalità affini, allo scopo di scambiare le reciproche esperienze e favorire collegamenti;
- 9. la promozione di studi, incontri, convegni e manifestazioni sulle tematiche associative;
- 10. la partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio.

3.5 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

3.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Handwritten signature

Handwritten signature

3.7 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 4 – Attività di volontariato

4.1 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017

4.2 I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute nella prestazione della loro attività, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

4.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4.4 I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

4.5 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

Articolo 5 – Sostenitori

5.1 Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative di Animal Law Italia attraverso un contributo economico di particolare entità, nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo.

5.2 I sostenitori non sono associati e non godono quindi dell'elettorato attivo e passivo. Essi hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, nonché di ricevere la tessera di "Sostenitore di Animal Law Italia" quale segno tangibile della propria generosità.

Articolo 6 – Adesione all'Associazione

6.1 Possono associarsi ad Animal Law Italia le persone fisiche che accettano le norme del presente Statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni, nonché tutti i soggetti giuridici privati senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

6.2 Il numero delle persone aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il possibile esercizio del diritto di recesso.

Articolo 8 - Procedura di ammissione

7.1 L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa ammissione deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo e comunicazione alla persona richiedente, da inviarsi entro trenta giorni.

7.2 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte della persona interessata e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da

un soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da una persona giuridica dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante.

7.3 Il Consiglio Direttivo cura senza ritardo l'iscrizione delle persone ammesse nel libro degli associati.

7.4 La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata alla persona interessata entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

7.5 Il venir meno della qualifica di persona socia non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore di Animal Law Italia.

Articolo 9 - Diritti e doveri delle persone associate

8.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna le persone aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. Le persone associate devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri aderenti sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.

8.2 Ciascuna persona socia è tenuta a versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero nel diverso termine indicato dal Consiglio Direttivo.

8.5 Tutte le persone associate hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare purché iscritte da almeno tre mesi nel Libro degli Associati;
- di ricevere un bollettino periodico di aggiornamento sulle attività associative;
- di ricevere informazioni dal Consiglio Direttivo sullo svolgimento degli affari sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali anche tramite professionisti di propria fiducia, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento

8.6 Il Regolamento di attuazione dello Statuto, qualora emanato, provvede a disciplinare in modo più dettagliato i diritti e doveri dei soci.

Articolo 9 - Perdita della qualità di persona associata

9.1 La qualità di persona associata si perde per dimissioni, per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per espulsione, per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio Direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

9.2 In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine, la segreteria provvede a inviare un sollecito alla persona interessata, avvisando che decorso il termine di ulteriori quindici giorni senza che la morosità venga sanata, il Consiglio Direttivo ne delibererà l'esclusione. Nella prima riunione successiva e comunque prima del 15 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo provvede a dichiarare l'esclusione delle persone associate morose, dandone comunicazione alle medesime. In qualsiasi momento, gli associati esclusi per morosità possono richiedere di iscriversi

AC *ap*

nuovamente all'Associazione, fermo restando il potere del Consiglio Direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.

9.3 L'espulsione di una persona associata è decisa dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa audizione dell'interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa. La persona interessata ha diritto di essere informato della data fissata per l'audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro degli associati conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Le persone già associate che vengano espulse non possono richiedere una nuova iscrizione all'Associazione prima che siano decorsi almeno due anni dal provvedimento di espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea.

9.4 L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

9.5 Si applicano le disposizioni eventualmente previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

PARTE II - GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

10.1 Organi necessari dell'Associazione sono l'Assemblea delle persone socie, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Sono facoltativi il Vicepresidente e l'Organo di Controllo, salvo quanto previsto nell'art. 17.1.

10.2 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

10.3 Le persone socie che intendano candidarsi quali amministratori devono condurre uno stile di vita conforme agli ideali associativi.

Articolo 11 - Assemblea delle persone socie

11.1 L'Assemblea delle persone socie è composta da tutte le persone associate in regola con il pagamento delle quote associative e iscritte da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

11.2 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.3 L'Assemblea delle persone associate deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consultivo e dell'eventuale bilancio sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'Associazione convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. L'Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio Direttivo, oppure su proposta di almeno un decimo degli associati, che fissano l'ordine del giorno e richiedono al Consiglio Direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo.

11.4 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza, deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della prima convocazione; entro lo stesso termine, va inviata una comunicazione via posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo fornito in fase di iscrizione.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.5 Ciascuna persona socia iscritta da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, elevato a cinque qualora l'Associazione dovesse raggiungere il numero di 500 associati.

11.6 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

11.7 Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto. Le delibere relative alla nomina e revoca degli amministratori richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

11.8 Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

11.9 Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

11.10 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

11.11 Si applicano le disposizioni previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto, qualora approvato.

MC *ap*

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo individua periodicamente le priorità dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall'Assemblea, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, predispone le bozze dei rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio Direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale. Il Consiglio Direttivo delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

12.2 Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre sino a un massimo di cinque amministratori nominati dall'Assemblea tra i propri associati o tra le persone indicate dai soggetti giuridici associati e dura in carica per quattro esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. Gli amministratori possono essere rieletti.

12.3 Nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente dell'Associazione. Nella stessa o successiva riunione può essere nominato il Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.

12.4 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria all'indirizzo comunicato all'Associazione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per le assemblee.

12.5 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

12.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

12.7 In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi e successivamente ratificata dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. In mancanza di candidati non eletti compete all'Assemblea la nomina del sostituto. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea, affinché proceda all'elezione dei nuovi amministratori.

12.8 Entro il 30 maggio approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'eventuale bilancio preventivo e la relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

12.9 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può avvalersi di consulenti

Handwritten signatures: *AP*

Articolo 13 - Il Presidente

13.1 Il Presidente presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l'Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell'Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

13.2 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

13.3 Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali.

13.4 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

13.5 In caso di dimissioni o impedimento prolungato per oltre trenta giorni, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Presidente nella prima riunione utile, scegliendo tra i propri componenti.

13.6 Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 14 - Segretario e Tesoriere

14.1 Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere. Qualora non siano nominati, alle loro funzioni sovrintende collegialmente l'intero Consiglio Direttivo.

14.2 Il Tesoriere sovrintende al controllo e all'amministrazione dell'intero patrimonio dell'Associazione, gestendo il conto corrente su delega del Presidente. Redige l'inventario dei beni associativi e vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

14.3 Il Segretario cura l'iscrizione nel registro degli associati, smista la corrispondenza e le comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; custodisce gli altri libri sociali e ne richiede la vidimazione periodica. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

14.4 Il Regolamento di attuazione dello Statuto può disciplinare le attribuzioni di tali organi.

Articolo 15 - Organo di controllo

15.1 L'Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs 117/2017 o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

15.2 I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 secondo comma del codice civile. L'Assemblea provvede inoltre alla contestuale nomina di membri supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. I membri effettivi durano in carica due esercizi, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

15.3 L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare

l'andamento amministrativo dell'Associazione. L'Organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal D.Lgs. 117/2017.

15.4 Al superamento dei limiti dimensionali indicati nell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

15.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

PARTE III - PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE

Articolo 16 - Risorse economiche

16.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

16.2 L'associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

16.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell'anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell'esercizio successivo.

16.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.5 Il Consiglio Direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di un terzo dell'avanzo di gestione.

16.6 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 17 - Diritti delle persone socie al Patrimonio Sociale

17.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà delle persone aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

17.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

17.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 18 - Bilanci dell'Associazione

18.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

18.2 Entro il mese precedente la data dell'annuale Assemblea ordinaria delle persone associate, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea insieme all'eventuale bilancio preventivo entro il 30 giugno. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

18.3 Il bilancio con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la sua approvazione.

PARTE IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Articolo 19 - Regolamenti interni

19.1 Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie che ne fanno espressa menzione.

19.2 Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea convocata in sede straordinaria, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio Direttivo.

19.3 Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

19.4 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, oltre che specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell'Associazione, purché nei limiti delle proprie competenze. Il Consiglio Direttivo può altresì emanare procedure operative necessarie per rispondere a specifici obblighi di legge (ad es. in materia di tutela dei dati personali) o comunque considerate utili alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo, purché nel rispetto dei limiti delle proprie competenze.



Handwritten signatures: a stylized 'A' and 'B' followed by 'ap'.

Articolo 20 - Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione. Devoluzione dei beni

20.1 L'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

20.2 L'Assemblea può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno i 3/4 delle persone socie aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

20.3 Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

Articolo 21 - Libri sociali obbligatori

21.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

21.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 22 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del Codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Autore Annunzio Paparella

Alenka Ricci



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **11 GEN, 2024**
al n. **137** serie **3**
esatte € 200.00 (Duecento)

L'Incaricato (*)

Andrea CORATELLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SOLICE